

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI DICEMBRE ●●●

**16 MERCOLEDÌ**  
CONDOMINI

**Versamento ritenuta 4%.** Scade il termine per il versamento, con il modello F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 50% (65% in certi casi) per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 65% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

## INPS

**Versamento contributo mensile pescatori autonomi.** I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma online per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

Per la contribuzione dovuta per l'anno 2015 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 55 del 10-3-2015 consultabile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)

**Versamento contributi lavoratori dipendenti.** Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la denuncia Uniemens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens).

**Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata.** Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto

## ATTENZIONE

Le scadenze potrebbero subire modifiche e/o integrazioni a seguito dei provvedimenti di fine anno in corso di approvazione. ●

sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo fiscalmente imponibile derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.

Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Le aliquote contributive dovute per il 2015 alla Gestione separata, dopo le modifiche apportate con la legge n. 11 del 27-2-2015 (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-2-2015) che ha convertito il decreto legge n. 192 del 31-12-2014 (cosiddetto Milleproroghe), sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 27,72% (invariata rispetto al 2014) per i lavoratori autonomi con partita Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 30,72% (nel 2014 era 28,72%) per tutti gli altri soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 23,5% (nel 2014 era 22%) per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pen-



Mercoledì 16 dicembre scade il termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, relativi al secondo trimestre 2015, dovuti per gli operai agricoli

sione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 del 12-1-2012 consultabili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

Si ricorda che i rapporti di lavoro soggetti alla Gestione separata Inps sono stati ultimamente interessati da diversi interventi modificativi, oggetto di numerosi articoli pubblicati su questa rivista, tra i quali quello attuato con l'art. 1, commi 491 e 744, della legge n. 147 del 27-12-2013 (Supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27-12-2013), cosiddetta legge di stabilità per il 2014.

## INPS (GESTIONE EX SCAU)

**Versamento contributi manodopera agricola.** Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli con riferimento al secondo trimestre 2015, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità. Per il pagamento si deve utilizzare il modello di pagamento F24 online riportando i dati inviati dall'Inps.

## IVA

**Liquidazione mensile di novembre.**

Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di novembre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 dicembre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di novembre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (dm 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di novembre.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 1/E del 17-1-2006 e n. 1/E del 19-1-2007 e quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2011 a pag. 29.

Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» con l'art. 32-bis del decreto legge n. 83 del 22-6-2012 (Supplemento

ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26-6-2012), introdotto in sede di conversione nella legge n. 134 del 7-8-2012 (Supplemento ordinario n. 171 alla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11-8-2012), è stato previsto un nuovo regime per le operazioni effettuate dall'1-12-2012, come disposto con decreto del ministro dell'economia e delle finanze dell'11-10-2012. Si vedano al riguardo gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 40/2012 a pag. 37 e n. 46/2012 a pag. 30.

Per quanto concerne i nuovi limiti per optare per la liquidazione trimestrale si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 4/2012 a pag. 30.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010, 19/2011, 12/2012, 3/2013 e 6/2014, rispettivamente a pag. 82, 32, 30, 41, 32 e 31, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il dm 10-2-2011 (Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18-2-2011), la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E dell'11-3-2011, 16/E del 19-4-2011 e 32/E del 30-12-2014, l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazioni dalla legge n. 44

del 26-4-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012) e l'art. 9 del decreto legge n. 35 dell'8-4-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8-4-2013) convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 6-6-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7-6-2013).

**Registrazione acquisti.** Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di novembre.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

#### **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

**Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 novembre scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di ottobre (contribuenti mensili) o al 3° trimestre 2015 (contribuenti trimestrali);
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 16 novembre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di ottobre sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;

● i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 novembre scorso, in tutto o in parte, l'eventuale nona e ultima rata dell'Iva a saldo per il 2014 dovuta in base al piano di rateazione prescelto;

● i contribuenti titolari di partita Iva che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2015, non hanno versato entro il 16 novembre scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dello 0,5% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 30-11-2015) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E

del 5-8-2011 e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27.

Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

## 20 DOMENICA MODELLO 770/2015 SEMPLIFICATO E ORDINARIO

**Tardiva presentazione dichiarazioni dei sostituti d'imposta.** Coloro che nel corso del 2014 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai vari enti previdenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail, dovevano presentare entro il 21-9-2015 la dichiarazione dei sostituti d'imposta utilizzando le due versioni del modello 770/2015:

- il modello 770/2015 Semplificato, nel quale sono di fatto contenuti i dati e le informazioni che riguardano i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e occasionali;
- il modello 770/2015 Ordinario, riservato a particolari categorie di sostituti d'imposta quali, ad esempio, i soggetti che effettuano ritenute su dividendi.

Coloro che non hanno ancora adempiuto all'obbligo possono provvedervi entro 90 giorni dal termine originario, cioè entro oggi; per la tardiva presentazione è dovuta la sanzione ridotta di 25 euro, pari a un decimo della normale sanzione di 258 euro.

Entrambi i modelli vanno presentati entro oggi in forma autonoma, non essendo possibile comprenderli nella dichiarazione unificata modello Unico 2015, avvalendosi esclusivamente dell'invio telematico. Per maggiori informazioni si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei relativi modelli consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Si ricorda che il termine normale di presentazione, previsto per il 31-7-2015, è stato differito al 21-9-2015 con dpcm del 28-7-2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30-7-2015).

## 25 VENERDÌ ENPAIA

**Denuncia e versamento contributi.** I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite Mav bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito [www.enpaia.it](http://www.enpaia.it);

si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

## IVA

**Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.** Scade il termine per trasmettere, esclusivamente in via telematica, gli elenchi Intrastat relativi al mese di novembre.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della UE), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali. È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro. Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli Intra-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e Intra-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (Intra-1 e/o Intra-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli Intra-1 rispetto ai modelli Intra-2. Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo. I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 a pag. 65 e n. 10/2010 a pag. 80; si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 43/E del 6-8-2010 e n. 31/E del 30-12-2014.

## 27 DOMENICA IVA

**Acconto per l'anno 2015.** Scade il termine per l'eventuale versamento dell'acconto Iva da parte dei soggetti tenuti a tale obbligo. Il versamento si effettua con il modello di pagamento unificato F24 online utilizzando il codice 6013 (contribuenti mensili) ovvero il codice 6035 (contribuenti trimestrali); i contribuenti trimestrali non devono maggiorare l'acconto dell'1% a titolo di interessi.

Tra le diverse cause che determinano l'esonerazione dall'obbligo del versamento si segnalano le seguenti:

- cessazione dell'attività entro il 30-11-2015 (contribuenti mensili) o entro il 30-9-2015 (contribuenti trimestrali);
- inizio dell'attività nel corso del 2015;
- versamento dell'acconto inferiore a 103,29 euro;
- nell'ultimo periodo del 2015 (dicembre per i mensili e 4° trimestre per i trimestrali) risulta un credito Iva oppure un debito Iva che fa scaturire un acconto Iva inferiore al minimo dovuto (103,29 euro);
- previsione di chiudere l'ultimo periodo del 2015 (dicembre per i mensili e 4° trimestre per i trimestrali) con un credito Iva o con un debito Iva che dà un acconto inferiore a 103,29 euro;
- registrazione nell'anno 2015 soltanto di operazioni esenti o non imponibili;
- essere produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, del dpr n. 633/1972.

Si ricorda che entro oggi è possibile regolarizzare l'omesso versamento dell'Iva dovuta in base al modello Iva 2015 (anno d'imposta 2014) quando l'imposta non versata è superiore a un certo limite per evitare la sanzione penale che comporta la reclusione da sei mesi a due anni; il limite di 50.000 euro è stato elevato a 250.000 euro con l'art. 8 del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (Supplemento ordinario n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7-10-2015).

Data la complessità del calcolo dell'acconto, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente di fiducia.

## 29 MARTEDÌ DICHIARAZIONI DEI REDDITI MODELLI UNICO 2015, IRAP 2015 E IVA 2015

**Tardiva presentazione telematica.** Scade il termine per presentare tardivamente in via telematica (entro 90 giorni dal termine scaduto il 30-09-2015) le dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2014 modello Unico 2015, modello Irap 2015 (dal 2009 non più compreso in Unico) e modello Iva 2015 (in forma autonoma o compreso nel modello Unico 2015). La presentazione con ritardo superiore a 90 giorni viene considerata omessa a tutti gli effetti pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte indicate. L'inoltro telematico potrà avvenire direttamente via internet previa abilitazione

rilasciata dall'amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati che accettano di svolgere questo servizio.

Si ricorda che anche quest'anno la dichiarazione Iva annuale autonoma riguarda pochi soggetti, quali, a esempio, le società di capitali e altri soggetti Ires il cui esercizio sociale non coincide con l'anno solare (cooperative ortofruttilicole, cantine sociali, ecc.).

Inoltre possono presentare la dichiarazione Iva in via autonoma anche i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, oltre ai soggetti che l'hanno già presentata entro il mese di febbraio 2015 per evitare di dover presentare anche la comunicazione annuale dati Iva come chiarito dall'Agenzia delle entrate con circolare n. 1/E del 25-1-2011.

La tardiva presentazione dei modelli Unico 2015, Irap 2015 e Iva 2015 comporta l'applicazione della sanzione ridotta pari a 25 euro (un decimo arrotondato per troncamento dei decimali della normale sanzione di 258 euro) per ogni tipo di dichiarazione contenuta nell'Unico 2015 (redditi, Iva, ecc.) e per i modelli Irap 2015 e Iva 2015 autonoma.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico

2015, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2015 a pag. 30 nel quale viene spiegato come consultare online o scaricare la speciale guida a Unico 2015; per la presentazione della dichiarazione si veda anche l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2015 a pag. 35.

### 30 MERCOLEDÌ RAVVEDIMENTO OPEROSO

#### Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed entro un anno.

Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 novembre scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-11-2015;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 novembre scorso la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1-11-2015;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-12-2014 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-12-2014;
- i contribuenti che non hanno effettuato

entro il 30-12-2014 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-12-2014.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per gli importi dovuti e le modalità applicative si rimanda alla recente guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate, con le precisazioni contenute nella suddetta guida fiscale, consultabili sul summenzionato sito dell'Agenzia delle entrate.

*A cura di*  
**Paolo Martinelli**



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.